

**MINISTERO DEI TRASPORTI**  
**DECRETO 11 GIUGNO 1992 - G.U. N. 170 DEL 21-7-1992**

**OGGETTO: Proroga dell'entrata in vigore del D.M. 18 settembre 1986  
che disciplina lo sci nautico in acque interne.**

**IL MINISTRO DEI TRASPORTI**

Viste le leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, che disciplinano l'esercizio della nautica da diporto;

Visto l'art. 25 del proprio decreto 15 settembre 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 1977, n. 274, con il quale è stato approvato il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

Visto il D.M. 18 settembre 1986, n. 1716, concernente l'esercizio dello sci nautico effettuato sulle idrovie interne;

Visto il D.M. 14 giugno 1988, n. 1740, che ha prorogato l'entrata in vigore di detto D.M. a tutto il 1991;

Considerato che permangono i presupposti che hanno determinato la proroga di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità di un riesame della normativa al fine di uniformarla con quella vigente in acque marittime;

Decreta

**Art. 1**

1 - Le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 18 settembre 1986, pubblicato nella G.U. 3 ottobre 1986, n. 230, relative all'esercizio dello sci nautico sulle idrovie interne e per l'approvazione dei sistemi di aggancio, di traino e retrovisivi, sono sospese fino al 1° gennaio 1993.

**Art. 2.**

1 - Resta fermo l'obbligo, sancito dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'art. 13 della legge 26 aprile 1986, n. 193, dei partecipanti a manifestazioni, competizioni ed allenamenti sportivi di uniformarsi alle norme di sicurezza della Federazione italiana sci nautico.

**Art. 3.**

1 - Il servizio pubblico non di linea per il rimorchio di persone munite di sci acquatici o acquapiani effettuato per conto di terzi con imbarcazioni a motore sulle vie d'acqua interne rimane disciplinato dal decreto del Mini-

stro dei trasporti 27 agosto 1955, pubblicato nella G.U. n. 221 del 24 settembre 1955.

Roma, 11 giugno 1992.

IL MINISTRO  
**Bernini**